

TAR Perugia 24/12/1997 n. 615

legge 109/94 Articoli 21, 31bis - Codici 21.4, 21.5, 31/bis.1

In tema di aggiudicazione dei contratti della Pubblica amministrazione, il termine per l'impugnazione del provvedimento che decide definitivamente sulla graduatoria formulata dall'apposita Commissione di gara, che contempla anche la posizione del ricorrente, decorre dalla notifica individuale della stessa ovvero dalla sua piena conoscenza. Ai sensi dell'art. 21 co. 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., le Commissioni giudicatrici degli appalti concorsi devono avere un numero dispari di componenti non superiore a cinque; pertanto, costituendo le disposizioni della detta legge quadro in materia di lavori pubblici principi fondamentali della legislazione dello Stato, l'autonomia legislativa regionale è tenuta a conformarsi ad essi. La valutazione di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa demandata alla Commissione giudicatrice di un appalto concorso presuppone una posizione di assoluta imparzialità da parte di ciascuno dei singoli componenti quale imprescindibile garanzia di obiettività di giudizio; pertanto, dal momento che i membri della Commissione si trovano ad esercitare una funzione lato sensu giudicante che li pone in posizione di terzietà e di indipendenza, è necessaria l'assenza di vincoli, condizionamenti o interessi di alcun genere con le Imprese concorrenti.